

BGE 7 I 609

Bundesgericht (BGE), 1881-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_7_I_609

FR: ATF 7 I 609

IT: DTF 7 I 609

Volltext

608 B. Civillrechtspflege. Hegenben mettrages beim llrbentlid)en mid)ter AU fragen. 3mmer. ijin aber ift feftju~alten, ban jebenfaUs m at e den bie ben Gd)tebgrid)tern burd) ben ~rt. 4 beg mertrageS bom o. IDlai 1879 übertragene ~ufgabe Xebiglid) biejenige ber mornal)me einer sta~ation unb ba~er eine fold)e ~ar, ~ie fie in ber megel aur ßßfung bmd) 10d)aljungSmänner lmfteUt AU ~erben ~fCegt. 1 L @el)t man l)iei)on aug, fo fann aber nid)t a~efel)l)aft fein, ban ber angefod)tene 10d)iebgef~rud) in feinem ganöcn Um· fange alg gegen bie meftimmungen beg stllm~rllmiffeS i)erftoäenb aufgel)olien ~erben muT;; benn bie il)nen einAtg llbliiegenbe meftimmung eineS ~tforb~reifeS für Die im ~ebruar "6eAiel)ungg· ltleife IDCärA 1879 borgefd)riebeenen neuen IDCauerunggt~~en l)aben 'Die Gd)iebSrid)ter gar nid)t bllrgenommen. mieImel)r l)a'6en fie ü'6er bie ~ragen, in~ie~eit ber erfte IGd)iebgef)l)rud) auf Die nad) bemfelben auSgeföl)den ~r"6eiten an~enbbar lei, hl~ie~eit ba~ gegen in ~orge f~iiterer morgiinge ber Unternel)mer anftatt bon ~tfl)rb~reifen @rfal} feinet effectibcll stoften berlangen rönne, ltleld)e ~adet Die merant~ormd)teit fih Die mefl)nftrufion ber äunern, b. 1). aufier)alb Der im stllm~romiffe beAeid)neten @renAcn gelegenen stl)eUe ber .3erftörungsr)tmfe I fo~ie für bie A~eite mefonftrufion einAelner IDCauerringe treffe, entfd)ieben unb l)ie" rauf gef)ül)jt il)ren IG~rud) gefäl)lt, ~'il)renb il)nen Aur @ntfd)eidung biefer med)tsfragen irgenb ~eld)e stom~etenA nid)t über. tragen ~at, gegentl)ein3 beren meurt~eHung, fofem ein neueS l'iefelben bem 10d)icbßgerid)te über~eifenbeg stom~romia uid)t AU Gtanbe fam, bem orbentHd)cn mid)ter borbe~alten bleiben munte. 12. 3ft fomit bet angefod)tene 10d)iebßf~tud) fd)on (lug biefem @runbe feinem gan~en Umfange Md) auf~uf>eben f f 0 erfd)eint einc ~röfung ter übrigen aUf merre~uttg ~efentHd)et @runb, flilje bes merfal)reng vegrün'oeten mefd)~erben 'oer stlligerin a{ß unnötl)ig. :tlelnad) ~at taS munbeßgerid)t ertan nt: :tier angefod)tene 10d)ietSf~rud) bom 2./4. :l)cAcmbler 1880 ift (1ufge~oben. V. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 72. 609 72. Sentenza del 17 settembre 1881 nella causa Bianchi e Lanata contro l'imptesa Marsaglia. A. Mediante contratto del 30 maggio '1879, precednto da analoghe intelligenze verhal) riassunte in una scritta deI 19 antecedente aprile, il signor Giovanni Marsaglia rappresen- tante l'impresaG. Marsaglia, Müller e Olt, deliberataria dei lavori per la costruzione della linea ferroviaria Biasea-Airolo, in virtit di contratto passato con la Societa deI Gottardo l'11 gennaio 1879, eedeva in subbappalto la eostruzione del tratto ~ompreso fra le progressive 2910-5650 deI lotto XV ai signori ingegneri Bianchi Alessandro e Lanata Luigi. B. In esso contratto riconoscevano i signori Bianchi e La- nata al signor Marsaglia « i medesimi diriui in genere ehe » eompetevano in di lui confronto ed in forza dei capitolati, » delle leggi e dei regolamenti vigenti aHa Soeieta della ferro- II via deI Gottardo (art. 5), » segnatamente quello di (e rien- » trare in possesso dei Iavori e farli eontinuare a totali spese » deI subbappallo, qualora fossero condotti in modo ehe, a 11 giudizio deI signor Marsaglia, il termine per il compimento » fissato aHa fine dicembre 188'1 non potesse essere mante- » nuto (art. 17), » e si ohbligavano: « ad

eseguire i lavori) tutti eadenti fra le suaeeennate progressive, sottomettendosi »
indistintamente a tutte le preserizioni e eondizioni espresse) nei eapitolati d'appalto e negli
allri documenti ehe forma- » vano parte deI eontratto l'1 gennaio 1879 (art. 2); a sotto- »
stare alle multe e spese ehe potessero daUa Direzione della 11 Compagnia essere portate a
carico deI signor Marsaglia per 11 cause 10ro imputabili (art. 5); a depositare presso l\arsa-
» glia una somma di lire cento mila a titolo di garanzia del- » l'esecuzione deI eontratto (art.
6); a subire sui prezzi della "» tariffa annessa al contratto principale d'appalto un ribasso »
deI trenta-einque per cento (art. 8) e sull' arnmontare dei » lavori una ritenuta deI sei per
cento (art. 1'1); a riconoscere VII -1881 40 610 B. Civilrechtspilege. » ed ammettere quanta
Marsaglia fosse per conchiudere, ac- » cettare 0 fare verso la Compagnia in caso di
contestazioni » fra loro e questa in merito all' andamento dei lavori 0 aHa » liquidazione
degli stessi (art. 18) einfine ad eleggere, per » tutti gli atti che occorressero all' esecuzione
deI contratto, » domicilio in Faido. » C. PiiI tardi, facendosi le condizioni finanziarie deI
sub- bappalto assai difficili e crescendo eziandio in numero ed in misura le rimostranze
della Direzione della ferro via deI Got- tardo, in riguardo aHo stato dei lavori nella g'alleria
Piano- Tondo, le Parti stipulavano addi 12 settembre 1880 una con- venzione addizionale,
cui mediante, a modifieazione deI con- tratto primitivo, elle stabilivano fra altro: che «: il
ribasso » verrebbe ridotto dal 35 al 26 Ofo per i lavori ancora da » farsi, apartire dal 25
luglio 1880, rimanendo invece inal- » terato per quelli eseguiti fino a quest'ultima data »
(art. 1, 2 e 3); che «: ad estinguere la passivita apparente a carico di » Bianchi e Lanata dal
101'0 conto-corrente verso l' Impresa » nella somma di fr. 96590, il subbappalto lascierebbe
a » mani deI signor Ifarsaglia la cauzione di L. 1. 100 mila e » le ritenute deI 6 % sui lavori
fatti prima deI 25 luglio » 1880 » (art. 41); che « l'Impresa assumerebbe diretta- » mente la
condotta deI lavoro subbappaltato fornendo tutte » le provviste occorrenti, le somme
necessarie all'andamento » deI lavoro (art. 5), mentre B. e L. presterebbero tuttavia » la
101'0 opera come per il passato nella direzione dellavoro, » ottemperando agli ordini ehe
rievessero dall' Impresa » (art. 6); ehe « le attivita risultanti a lavoro finita dall'applicae- »
zione deI ribasso deI 26 % all' importo situazioni dopo il » 25 Iuglio 1880 andrebbero a
benefieio deI subbappalto, le) passivita all' incontro a carico dell' Impresa » (art. 6) eec. D.
Sembra pero ehe malgrado siffatto provvedimento, la situazione, a vee di migliorare, siasi
anzi fatta intollerabile, peroehe un officio 18 gennaio 1880 deI signor Ferrero, rap-
presentante l'Impresa, esordendo eol dire ehe « ai rovinosi » risultati deU' andamento dei
lavori della galleria di Piano- » Tondo ed opere annesse si erano aggiunte acerbe eritiche Y.
Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 72. 611 J) dJlla Societa deI
Gottardo, rese pubbliche da tutti i gior- JJ nali, » significava ai signori B. e L. = « essersi-
presa la JJ risoluzione, eonsentita d' altronde dalle convenzioni passa- J) tesi con 101'0, di
fare easa nuova, vuotando assolutamente » la galleria e dipendenze da tutto il personale
attualmente » esistente e di mettere sotto la direzione di persone esclusi- J) vamente deI
mestiere l'ulteriore lavoro a farsi. » Aggiunge- vasi in delta. Ietlera e l' invito a recarsi «
neH' ufficio dell' im- » presa per prendere eonoseenza partieolareggiata di quanta »
Marsaglia si proponeva di fare » ed il rimarco ehe « se per » una parte la presa misura
eliminava ogni loro ingerenza J) neUa disposizione e condotta dei Iavori, d' altra parte re- J)
stava pero eonservato al subbappalto ogni suo diritto ed J) utile eventuale a termini della
convenzione '12 settembre » 1880, eee. » E. A questo aHo, - ehe il signor l\arsaglia
medesimo eonfermava dappoi con suo officio dei 5 febbraio, in cui espone ehe « di fronte al
deficit seaturiente dalla posizione J) finanziaria deI subbappalto eade ogni possibilita di
venire » in ajulo di B. e L., » e di fronte al quale questi uitimi di- chiaravano di riservare Ia

da questo Tribunale in altre varie J> decisioni, si può entrare in materia sulle questioni dipen- J) denti da eccezioni d'inecompetenza, disgiuntamente dal me- J> rito e senza preliminare istruzione su quest'ultimo, specie » nei casi in cui l'istruzione medesima occasionerebbe, come .J) in concreto, delle spese ed una perdita di tempo conside- J> revoli, » - dichiarava chiusa, con suo decreto 26 stesso agosto, l'istruzione sulla declinatoria e rassegnava gli atti alla presidenza per la fissazione dei dibattimenti. Sentite nella udienza d'oggi in verbale contumitorio, sulla questione della competenza, le parti in lite, reciprocamente rappresentate : l'attrice, dal signor avvocato A. Dupraz e la convenuta, dal signor avvocato L. Rambert, amendue di Locarno, e visto come nelle loro arringhe esse si sieno previamente studiate di dimostrare : l'Impresa farsaglia : « Che la competenza del Tribunale federale a conoscere e -β'indicare dell' attuale contestazione non ha verun fondamento 614 B. Civilrechtspflege. né nella Legge (della quale gli attori non hanno saputo evitare qualsivoglia disposizione e che non contempla del resto nessun caso analogo a quello della fattispecie), né nell'art. 1° del contratto il quale vorrebbe essere in ogni modo non semplicemente presunto o deducibile dalle circostanze o dal complesso dei patti fra esse parti intervenuti, ma chiaramente espresso in una clausola speciale (art. 62 della procedura civile ticinese); - che difatti la convenzione stipulata fra Marsaglia e Bianchi-Lanata non contiene la benché menoma allusione né all' eventualità di una lite né ad un foro contrattuale straordinario derogante al giudice naturale e normale, che sarebbe in concreto, giusta l'art. 60 § 1° della procedura civile ticinese, quello del luogo dove segni il contratto od il fatto ; - che anzi in tale convenzione medesima è detto esplicitamente = avere amendue le Parti relativamente all'esecuzione del contratto fatta elezione di domicilio in Faido = (dove seguì eziandio la materiale stipulazione di esso contratto), loche vuol significare che il foro ticinese fu anche voluto in modo espresso, la elezione di domicilio inducendo necessariamente riconoscimento del giudice del luogo in cui il domicilio stesso fu preso; - che, indipendentemente dalla considerazione che se la devoluzione al Tribunale federale di un litigio come quello sollevato dal petitorio avversario può sembrare profittevole agli autori di quest' esso, per converso nuocerebbe forse più tardi alle azioni eventualmente esperibili dall'Impresa contro la Società del Gottardo, gli interessi che l'una o l'altra parte potrebbe avere per accampare le sue ragioni piuttosto davanti ad uno che ad altro foro non costituiscono tale elemento che valga ad esercitare influenza alcuna sull'esito di una questione di stretto diritto, quale sia quella della competenza ; - che se nei capitoli della Società del Gottardo coi suoi appaltatori fu tassativamente scelto il foro federale, la ragione di siffatta clausola sta in ciò che, mentre detta Società aveva fissato la sua residenza a Locarno, i lavori all'incontro si eseguivano sui territori di quattro cantoni differenti e s'avrebbero quindi avuti per cause bene spesso identiche quattro diversi fori, quattro legislazioni e quattro giuristi. V. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 72. 615 risprudenze ; - che la ragione medesima non può per altro allegarsi al caso di cui si tratta, il domicilio delle parti ed i lavori oggetti del contratto cadendo tutti sul territorio ticinese. » Bianchi e Lanata : « Che se regge l'obiezione avversaria = non avere la competenza del Tribunale federale alcun fondamento nella legge, non può ammettersi invece quella che consiste a dire non avere le parti convenuto in un foro prorogato o giudice contrattuale, la lettera così come lo spirito delle passate convenzioni mettendo fuori d' ogni dubbio e la rinuncia loro al giudice naturale del domicilio e l'accettazione del foro federale ; - che, difatti, per l'art. 2 del contratto 30 maggio 1879 gli attori si sono sottomessi a tutte le prescrizioni e condizioni espresse nei capitoli d'appalto accompagnanti la convenzione fra

Marsaglia e la ferrovia dei Gottardo, fra le quali prescrizioni e condizioni e pur compresa quella dell'art. 21 (disposizioni generali) che deferisce al Tribunale federale tutte le possibili contestazioni fra l'Impresa e la Società (pure rientrano nel novero di quelle al cui riguardo esso tribunale e per costituzione e per legge competente) e che le parti non hanno punto esclusa in modo espresso; - che giusta l'art. 5 ibidem, competendo a Marsaglia verso Bianchi e Lanata gli stessi diritti che ha la Compagnia verso di lui in forza dei capitoli, delle leggi e dei regolamenti in vigore, in quella guisa che la Società non può pretendere dalla Impresa che questa eserciti le sue azioni in di lei confronto presso altro foro che quello stabilito dal capitolo, l'Impresa non può obbligare i suoi cottimisti ad intentare le loro appo i tribunali tieinesi, anziché dinanzi al Tribunale federale, perché se lo potesse avrebbe una somma di diritti maggiore di quella che l'anzidetto art. 5 le conferisce; - che del resto ad un diritto corrisponde sempre in un contratto bilaterale un obbligo equivalente, la reciprocità dei diritti e degli obblighi essendo condizione essenziale del contratto medesimo, e che al diritto di Marsaglia d'invocare l'intervento del Tribunale federale fa quindi necessariamente eco l'obbligo suo di subire 616 R Civilrechtspflege. quest'ultimo ove l'invocazione par ta invece da B. e L.; - che l'argomento dedotto dal fatto della elezione di domicilio in Faido s'infrange in primo luogo contro la considerazione che il codice civile tieinese non contiene, al pari del napoleonico, da cui fu tolto il vedese p. es., un articolo che dichiara fatta elezione attributiva di giurisdizione, e siccome nel dubbio e da ritenersi non avere quella elezione altro significato fuor quello che a Faido si dovessero fare le intimazioni, ecc., amenable le parti essendo forastiere, poscia contro quella che anche le parti stipulanti il contratto principale d'appalto, l'Impresa e la Compagnia, hanno eletto domicilio in Lueerna e conservato e non dimeno in vigore la clausola costitutiva del foro prorogato a Losanna, e da ultimo contro quella che per fissare la giurisdizione del Tribunale federale basta eleggere domicilio su qualsiasi punto del territorio svizzero, a tutto questo estendendosi la giurisdizione medesima; - che finalmente la sanzione della competenza federale (lasciato anche stare il riflesso che tornerebbe assai propizia a chi l'invoca, per la ragione che il principale quesito di merito, ovverossia la questione a vedere se il § 17 del capitolo attribuyente all'Impresa l'illimitato e sovrano diritto di giudicare se i lavori - così come furono condotti dagli attori - giustificassero o meno la di costoro rimozione, sia o non sia tal' clausola da ritenersi come irrita e vana perché contraria all'ordine pubblico, fu già risolta da questa Corte e a più riprese in senso categoricamente affermativo) risponderebbe ad un alto interesse della giustizia e delle parti stesse, quello cioè di creare un solo giudice, una giurisdizione unica sia per la contestazione attuale, sia per quelle fra l'Impresa e la Compagnia che potessero avervi diretto o indiretto riferimento, affinché i capitoli che stanno a base dei rapporti che legano le tre parti rievano una sola, armonica e sovrana interpretazione; interesse, al cui soddisfacimento hanno appunto in te so i già citati articoli della convenzione in querela.) Pl'emessi in diritto i seguenti ragionamenti : 10 Dappoiché nella odierna arringa il rappresentante degli v. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 72. 617 attori ha rionosciuto egli stesso = non potersi adire in concreto easo il Tribunale federale direttamente in virtù di una disposizione di legge, = la controversia della competenza si riduce tutta a vedere : se amendue le parti abbiano per avventura convenuto di rinunciare al giudice naturale per istituire in sua vece, mediante reciproco accordo, un foro eletto o prorogato, in conformità ed applicazione dell'art. 31 § 2 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale. 20 Restando anzi eliminata a tutta prima la supposizione che siffatta rinuncia sia stata tacitamente intesa, avvegnanche - senza contare che le rinunce vogliono essere

chiaramente espresse - la formale protesta che una di dette parti oppone alla rievocazione di quel foro prorogato valga già da sola a provare il contrario, - non rimane altro al postutto da esaminare fuorché la questione = se i contraenti Marsaglia e Bianchi-Lanata abbiano acconsentito alla competenza di questa Corte « per patto speciale stipulato nel contratto. » 80 ora, né la promessa di contratto del 19 aprile 1879, che riepiloga le preliminari intelligenze verbali di essi contraenti, né la convenzione principale del 80 successivo maggio, né la sussidiaria del 12 settembre 1880, non recitano alcuna clausola di simil genere e non contengono nemmeno una indiretta allusione qualunque sia all'eventualità di una lite fra appaltatore e cottimisti, sia all'istruzione di un giudice convenzionale. Ben è vero che per l'art. 2 del contratto di subappalto i signori B. e L. si sono sottomessi a (tutte le prescrizioni e condizioni espresse nei capitoli annessi al contratto d'impresa fra Marsaglia e la Società ferroviaria del San Gottardo,) ma fra queste « prescrizioni e condizioni » non può guari presumersi compresa quella (§ 21 dei ridetti capitoli) che sostituisce al foro normale, costituzionale e legale uno di libera elezione, eccezionale, prima per l'interpretazione dell'articolo stesso induce naturalmente a credere che le prescrizioni e condizioni in discorso, si riferiscono unicamente alle modalità di esecuzione, vigilanza e direzione dei lavori e 618 B. Civilrechtspflege. di effettuazione dei pagamenti, poscia perché = « per quanto siano generali i termini e quali si è espressa una convenzione, essa non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si siano proposte di contrattare » (art. 566 del codice civile del cantone Ticino). Parimente non è provato e neppure logicamente presumibile che stipulando l'articolo 5 ibidem, il quale conferisce al signor Marsaglia verso i signori Bianchi e Lanata « gli stessi diritti che la Compagnia del Gottardo ha verso di lui in forza dei capitoli, delle leggi e dei regolamenti vigenti, » le parti abbiano avuto l'intenzione di attribuirsi reciprocamente la facoltà di prescindere dal foro naturale ordinario e di proporre invece le azioni loro davanti ad uno straordinario. 4° L'avessero realmente avuta questa intenzione, non avrebbero trovato né difficoltà né impedimento di sorta alcuna ad esprimerla nel contratto, che anzi la parte finale del medesimo ne offriva l'occasione, stando infatti che alla elezione del loro domicilio in Faido (per tutti gli atti relativi all'esecuzione del convenuto » avessero semplicemente aggiunto anche quella del foro federale per tutte le contestazioni eventuali oltrepassanti in valore i franchi tre mila. Che se l'argomento della convenuta Impresa = coinvolgere, cioè, la scelta del domicilio « per tutti gli atti relativi all'esecuzione del convenuto » necessariamente quella del giudice = solleva una questione che non occorre attualmente controversia ventilare, d'altro canto però il silenzio mantenuto in quella evenienza dai contraenti costituisce per lo meno una ragione di più a conforto della tesi che né l'uno né l'altro dei medesimi non hanno voluto eleggersi qualsivoglia foro eccezionale in deroga da quello che loro garantisce la legge. ' 50 Né ad infirmare la validità e portata giuridica dei susposti ragionamenti si potrà mettere innanzi con successo la considerazione dell'interesse che potrebbero avere le parti di far giudicare la causa dal Tribunale federale anziché dalle V. Civilstreit vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 72. 619 istanze cantonali, specie della opportunità di evitare possibili conflitti e contraddizioni, e dell'ottenere che un unico e medesimo giudice definisca tutte le divergenze vuoi fra cottimisti e l'Impresa, vuoi fra questa e la Società appaltante. Stesse anche la possibilità di simili « conflitti e contraddizioni, » le quali non è punto provato in procedura, giova difatti ricordare che le questioni di competenza essendo dell'ordine delle meramente formali devono risolversi alla stregua dello stretto diritto, indipendentemente cioè da ogni e qualunque altro (non giuridico)

riflesso. Di conseguenza la declinatoria opposta dalla convenuta si manifesta come fondata e il Tribunale federale pronuncia: n. petitorio 18 gius. no 1881 dei signori ingegneri Bianchi e Lanata contro l'Impresa Marsaglia e reietto per titolo d'incompetenza. :;; \$: J.:aWlanne.
- Imp. Georlj8S Bridel.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.